

Sommarario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 604/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
★ Regolamento (CE) n. 605/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Versione codificata) ⁽¹⁾	3
★ Regolamento (CE) n. 606/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 831/2002 recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici ⁽¹⁾	16
★ Regolamento (CE) n. 607/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena ⁽¹⁾	18
★ Regolamento (CE) n. 608/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione di taluni cereali nell'ambito della campagna di commercializzazione 2008/2009	19
Regolamento (CE) n. 609/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali	21
Regolamento (CE) n. 610/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	23

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Regolamento (CE) n. 611/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007.....	25
Regolamento (CE) n. 612/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007.....	26
Regolamento (CE) n. 613/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	27
★ Regolamento (CE) n. 614/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, relativo al divieto di pesca del brosmio nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera del Regno Unito	29

DIRETTIVE

★ Direttiva 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania	31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 604/2008 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	36,3
	MK	32,3
	TR	57,8
	ZZ	42,1
0707 00 05	JO	156,8
	MK	22,9
	TR	114,6
	ZZ	98,1
0709 90 70	JO	216,7
	TR	100,3
	ZZ	158,5
0805 50 10	AR	103,2
	TR	135,6
	US	79,1
	ZA	119,7
	ZZ	109,4
0808 10 80	AR	110,2
	BR	85,9
	CL	102,9
	CN	86,8
	NZ	116,8
	US	94,9
	UY	88,3
	ZA	89,9
	ZZ	97,0
0809 10 00	IL	121,6
	TR	187,7
	ZZ	154,7
0809 20 95	TR	393,4
	US	377,8
	ZZ	385,6
0809 30 10, 0809 30 90	IL	144,8
	US	245,1
	ZZ	195,0
0809 40 05	IL	157,4
	ZZ	157,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 605/2008 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2008

che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 7, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) È necessario stabilire una procedura per coordinare a livello comunitario taluni controlli sulle importazioni da paesi terzi di prodotti destinati a essere commercializzati con l'indicazione del metodo di produzione biologico.
- (3) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano il regime di controllo istituito dagli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e dal relativo allegato III, parti B e C.
- (4) Il presente regolamento si applica ferme restando le disposizioni comunitarie in materia doganale e le altre disposizioni che disciplinano le importazioni di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 destinati a essere commercializzati nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 404/2008 della Commissione (GU L 120 del 7.5.2008, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10).

⁽³⁾ Cfr. allegato III.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce le modalità d'applicazione relative al certificato di controllo previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), e dall'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91 e alla presentazione di tale certificato per le importazioni effettuate in conformità con le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:

- prodotti non destinati all'immissione in libera pratica nella Comunità tal quali o previa trasformazione,
- prodotti ammessi in franchigia dai dazi all'importazione a norma del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio ⁽⁴⁾. Tuttavia, il presente regolamento si applica ai prodotti ammessi in franchigia dai dazi all'importazione a norma degli articoli 39 e 43 del regolamento (CEE) n. 918/83.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «certificato di controllo»: il certificato di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d) e all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91 e relativo a una spedizione;
- 2) «spedizione»: il quantitativo di prodotti di uno o più codici della nomenclatura combinata, scortato da un unico certificato di controllo, inoltrato con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo;
- 3) «verifica della spedizione»: la verifica operata dalle competenti autorità nazionali sul certificato di controllo in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, nonché, qualora dette autorità lo ritengano opportuno, sui prodotti stessi per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti del regolamento (CEE) n. 2092/91;

⁽⁴⁾ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

- 4) «immissione in libera pratica nella Comunità»: lo sdoganamento ad opera delle autorità doganali per consentire la libera circolazione della spedizione nella Comunità;
- 5) «competenti autorità nazionali»: le autorità doganali o altre autorità, designate dallo Stato membro.

Articolo 3

L'articolo 11, paragrafo 3, lettera d) e paragrafo 6, concernente le condizioni per il rilascio del certificato di controllo, e l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91 si applicano all'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, importati per essere commercializzati conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, o all'articolo 11, paragrafo 6, di detto regolamento.

Articolo 4

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di una spedizione di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 è subordinata:

- a) alla presentazione dell'originale del certificato di controllo alla competente autorità nazionale; e
- b) alla verifica della consegna da parte della competente autorità nazionale e alla vidimazione del certificato di controllo conformemente al paragrafo 11 del presente articolo.

2. Il certificato di controllo originale è redatto in conformità dei paragrafi da 3 a 10 e al modello e alle note dell'allegato I.

3. Il certificato di controllo è rilasciato:

- a) dall'autorità o dall'organismo del paese terzo indicato, per il paese terzo considerato, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione ⁽¹⁾; oppure
- b) dall'autorità o dall'organismo che è stato accettato per il rilascio del certificato di controllo nell'ambito della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

4. L'autorità o l'organismo che rilascia il certificato di controllo:

- a) rilascia detto certificato e vidima la dichiarazione della casella 15 unicamente dopo aver effettuato un controllo di tutti i

pertinenti documenti di controllo, compreso in particolare il piano di produzione per i prodotti in causa, di trasporto e commerciali e dopo aver effettuato un controllo fisico della spedizione di cui trattasi prima che sia inviata dal paese terzo di spedizione o dopo aver ricevuto una dichiarazione esplicita dell'esportatore in cui si certifica che la spedizione di cui trattasi è stata prodotta e/o preparata conformemente alle disposizioni applicate dall'autorità o dall'organismo interessati ai fini dell'importazione e della commercializzazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 o paragrafo 6, di tale regolamento;

- b) attribuisce un numero di serie a ciascun certificato rilasciato e tiene un registro dei certificati rilasciati.

5. Il certificato di controllo è redatto in una lingua ufficiale della Comunità e compilato, ad eccezione del timbro e della firma, interamente a macchina o in stampatello.

Il certificato di controllo è redatto di preferenza nella lingua ufficiale (o in una delle lingue ufficiali) dello Stato membro di destinazione. Ove del caso, le competenti autorità nazionali possono richiedere una traduzione del certificato di controllo in una delle loro lingue ufficiali.

Esso è invalidato in caso di modifiche o cancellature non certificate.

6. Il certificato di controllo è rilasciato in un unico esemplare originale.

Il primo consegnatario o, ove del caso, l'importatore possono fare una copia del certificato allo scopo di informare l'autorità o l'organismo di controllo conformemente all'allegato III, parte C, punto 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Tale copia deve recare l'indicazione «COPIA» o «DUPLICATO», stampata o apposta mediante timbro.

7. Il certificato di controllo di cui al paragrafo 3, lettera b), all'atto della presentazione prevista al paragrafo 1 reca, nella casella 16, la dichiarazione della competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione a norma della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

8. La competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione può delegare la dichiarazione della casella 16 all'autorità o all'organismo che esercita il controllo sull'importatore a norma degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, o alle autorità designate come competenti autorità nazionali.

⁽¹⁾ GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14.

9. La dichiarazione della casella 16 non è richiesta:

Articolo 5

- a) qualora l'importatore presenti un documento originale, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, comprovante che la spedizione è coperta da un'autorizzazione; oppure
- b) qualora l'autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91, presenti direttamente all'autorità incaricata della verifica della spedizione prove soddisfacenti che la spedizione è coperta da tale autorizzazione. Questa procedura di presentazione diretta delle prove è facoltativa per lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione.

10. Il documento comprovante quanto richiesto nel paragrafo 9, lettere a) e b) comprende almeno:

- a) il numero di riferimento dell'autorizzazione all'importazione e la data di scadenza della medesima;
- b) il nome e l'indirizzo dell'importatore;
- c) il paese terzo d'origine;
- d) i dati dell'autorità o dell'organismo emittente e, se diversi, i dati dell'autorità o dell'organismo di controllo nel paese terzo;
- e) il nome dei prodotti in questione.

11. Al momento della verifica della spedizione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, l'originale del certificato di controllo è vidimato dalle competenti autorità nazionali nella casella 17 e restituito alla persona che lo ha presentato.

12. Al ricevimento della spedizione, il primo consegnatario compila la casella 18 dell'originale del certificato di controllo per certificare che il ricevimento della spedizione è stato effettuato in conformità dell'allegato III, parte C, punto 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Il primo consegnatario deve trasmettere quindi l'originale del certificato all'importatore che figura nella casella 11 del certificato, per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), seconda e terza frase e dell'articolo 11, paragrafo 6, primo comma, quinta frase, del regolamento (CEE) n. 2092/91, tranne qualora il certificato debba scortare la spedizione per le operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.

1. Qualora una spedizione proveniente da un paese terzo sia assegnata a deposito doganale o perfezionamento attivo mediante un sistema di sospensione quale previsto dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽¹⁾, e formi oggetto di una o più preparazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91, la spedizione deve essere oggetto, anteriormente all'esecuzione della prima preparazione, delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

La preparazione può comprendere operazioni quali:

— confezionamento o riconfezionamento, oppure

— etichettatura concernente la presentazione del metodo di produzione biologico.

Dopo tale preparazione, l'originale vidimato del certificato di controllo scorta la spedizione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica la spedizione ai fini dell'immissione in libera pratica.

Al termine di tale procedura, l'originale del certificato di controllo deve essere restituito, ove del caso, all'importatore che figura nella casella 11 del certificato per soddisfare la condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), seconda e terza frase e dell'articolo 11, paragrafo 6, primo comma, quinta frase, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. Qualora, in forza di una procedura doganale sospensiva ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, una spedizione proveniente da un paese terzo sia destinata in uno Stato membro a essere suddivisa in più lotti prima dell'immissione in libera pratica nella Comunità, essa deve formare oggetto dei provvedimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, prima che sia effettuata la suddivisione.

Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione, un estratto del certificato di controllo è presentato alla competente autorità nazionale conformemente al modello e alle note dell'allegato II del presente regolamento. L'estratto del certificato di controllo è vidimato dalla competente autorità nazionale nella casella 14.

Una copia di ogni estratto vidimato del certificato di controllo è conservata unitamente all'originale di tale certificato dalla persona identificata come l'importatore originario della spedizione e indicata nella casella 11 del certificato di controllo. Tale copia deve recare l'indicazione «COPIA» o «DUPLICATO», stampata o apposta mediante timbro.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

Dopo la suddivisione, l'originale vidimato di ciascun estratto del certificato di controllo scorta il lotto in questione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica tale lotto ai fini dell'immissione in libera pratica.

Al ricevimento del lotto, il consegnatario compila la casella 15 dell'estratto originale del certificato di controllo per certificare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità del punto 7 *bis* delle disposizioni generali dell'allegato III, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Il consegnatario di un lotto tiene a disposizione dell'autorità e/o dell'organismo di controllo per un periodo minimo di due anni l'estratto del certificato di controllo.

3. Le operazioni di preparazione e di suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate conformemente alle pertinenti disposizioni degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, delle disposizioni generali di cui all'allegato III di tale regolamento e delle disposizioni specifiche di cui alle parti B e C dello stesso allegato, con particolare riguardo ai punti 3 e 6 della parte C. Tali operazioni devono essere eseguite in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Articolo 6

Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità dell'articolo 9, paragrafo 9, e/o dell'articolo 10 *bis* del regolamento (CEE) n. 2092/91, l'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento al me-

todo di produzione biologico dalle etichette, dai documenti di accompagnamento e dalla pubblicità.

Articolo 7

1. Le competenti autorità nazionali, le autorità responsabili negli Stati membri dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2092/91, nonché le autorità e gli organismi di controllo, collaborano tra loro ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

2. Ogni Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorità da esso designate nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 5 e alle deleghe concesse in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 8, nonché alle eventuali procedure applicate a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, lettera b). Tali informazioni sono aggiornate dagli Stati membri in caso di eventuali cambiamenti.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1788/2001 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

*ALLEGATO I***Modello del certificato di controllo per le importazioni di prodotti biologici nella Comunità europea**

Per stabilire il modello del certificato occorre determinarne:

- il testo,
- il formato (su un unico foglio),
- la disposizione e le dimensioni delle caselle.

CERTIFICATO DI CONTROLLO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI BIOLOGICI NELLA COMUNITÀ EUROPEA

1. Organismo o autorità emittente (nome e indirizzo)	2. Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio e regolamento (CE) n. 605/2008 della Commissione — Articolo 11, paragrafo 3 <input type="checkbox"/> o articolo 11, paragrafo 6 <input type="checkbox"/>	
3. N. di serie del certificato di controllo	4. . N. di riferimento dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 11, paragrafo 6	
5. Esportatore (nome e indirizzo)	6. Organismo o autorità preposta al controllo (nome e indirizzo)	
7. Produttore o preparatore del prodotto (nome e indirizzo)	8. Paese di spedizione	
	9. Paese di destinazione	
10. Primo consegnatario del prodotto nella Comunità (nome e indirizzo)	11. Nome e indirizzo dell'importatore	
12. Contrassegni e cifre, N. del/dei container. Numero e tipo. Denominazione commerciale del prodotto	13. Codici NC	14. Quantitativo dichiarato
<p>15. Dichiarazione dell'organismo o dell'autorità emittente di cui alla casella 1</p> <p>Si certifica che il presente certificato è rilasciato in base ai controlli prescritti dall'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 605/2008 e che i prodotti sopraindicati sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione e alle modalità di sorveglianza del metodo di produzione biologico considerate equivalenti in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91.</p> <p>Data</p> <p>Nome e firma del responsabile Timbro dell'autorità o dell'organismo preposto al rilascio</p>		

16. Dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che ha concesso l'autorizzazione o del suo delegato.

Si certifica che i prodotti sopraindicati sono autorizzati ad essere commercializzati nella Comunità europea a norma della procedura dell'articolo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91 con il numero di autorizzazione indicato nella casella 4.

Data

Nome e firma del responsabile

Timbro dell'autorità competente o del suo delegato nello Stato membro

17. Verifica della spedizione da parte della competente autorità nazionale

Stato membro:

Registrazione dell'importazione (tipo, numero, data e ufficio della dichiarazione doganale):

Data:

Nome e firma del responsabile

Timbro

18. Dichiarazione del primo consegnatario

Si certifica che il ricevimento delle merci è avvenuto in conformità delle disposizioni dell'allegato III, parte C, punto 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Nome della società

Data

Nome e firma del responsabile

Note

- Casella 1: Autorità o organismo competente o altra autorità o organismo designato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 605/2008. Tale organismo compila anche le caselle 3 e 15.
- Casella 2: Indica i regolamenti CE applicabili per il rilascio e l'utilizzo del presente certificato; specificare le disposizioni pertinenti dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91: il paragrafo 3 o il paragrafo 6.
- Casella 3: Numero di serie del certificato rilasciato dall'autorità od organismo competente a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 605/2008.
- Casella 4: Il numero di autorizzazione in caso di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 6. La casella è compilata dall'organismo preposto al rilascio oppure, qualora al momento della vidimazione della casella 15 da parte di tale organismo non sia ancora disponibile l'informazione, dall'importatore.
- Casella 5: Nome e indirizzo dell'esportatore.
- Casella 6: L'autorità o l'organismo di controllo che verifica la conformità dell'ultima operazione [produzione, preparazione, condizionamento ed etichettatura, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91] alle norme dei metodi di produzione biologici nel paese terzo di spedizione.
- Casella 7: L'operatore che ha effettuato l'ultima operazione [produzione, preparazione, condizionamento ed etichettatura, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91] sulla spedizione nel paese terzo di cui alla casella 8.
- Casella 9: Per paese di destinazione si intende il paese del primo consegnatario nella Comunità.
- Casella 10: Nome e indirizzo del primo consegnatario della spedizione nella Comunità. Per primo consegnatario si intende la persona fisica o giuridica presso la quale è consegnata la spedizione e dove questa verrà predisposta per l'ulteriore preparazione e/o commercializzazione. Il primo consegnatario compila anche la casella 18.
- Casella 11: Nome e indirizzo dell'importatore. Per importatore si intende la persona fisica o giuridica nella Comunità europea che, personalmente o tramite un rappresentante, presenta la spedizione per l'immissione in libera pratica nella Comunità europea.
- Casella 13: I codici della nomenclatura combinata per il prodotto in questione.
- Casella 14: Quantità dichiarata espressa nelle unità appropriate (kg di massa netta, litri, ecc.).
- Casella 15: Dichiarazione dell'organismo o dell'autorità che rilascia il certificato. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.
- Casella 16: Soltanto per le importazioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Dev'essere compilata dalla competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione oppure, in caso di delega a norma dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 605/2008, dall'autorità o dall'organismo delegato. Non dev'essere compilata qualora si applichi la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 605/2008.
- Casella 17: Deve essere compilata dalla competente autorità nazionale anteriormente alla verifica della spedizione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, oppure prima delle operazioni di preparazione o suddivisione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 605/2008.
- Casella 18: Deve essere compilata dal primo consegnatario al ricevimento dei prodotti una volta effettuati i controlli di cui all'allegato III, parte C, punto 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
-

*ALLEGATO II***Modello dell'estratto del certificato di controllo**

Il modello dell'estratto è stabilito per quanto riguarda:

- il testo,
- il formato,
- la disposizione e le dimensioni delle caselle.

ESTRATTO N. ... DEL CERTIFICATO DI CONTROLLO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI BIOLOGICI NELLA COMUNITÀ EUROPEA

1. Organismo o autorità che ha rilasciato il certificato di controllo di base (nome e indirizzo)	2. Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio e regolamento (CE) n. 605/2008 della Commissione — Articolo 11, paragrafo 3 <input type="checkbox"/> o articolo 11, paragrafo 6 <input type="checkbox"/>	
3. N. di serie del certificato di controllo di base	4. N. di riferimento dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 11, paragrafo 6	
5. Operatore che ha suddiviso in più lotti la spedizione originale (nome e indirizzo)	6. Organismo o autorità preposta al controllo (nome e indirizzo)	
7. Nome e indirizzo dell'importatore della spedizione originale	8. Paese di invio della spedizione originale	9. Quantitativo totale dichiarato della spedizione originale
10. Consegnatario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo)		
11. Contrassegni e cifre. N. del/dei container. Numero e tipo. Denominazione commerciale del lotto	12. Codice NC	13. Quantitativo dichiarato del lotto
<p>14. Dichiarazione della competente autorità nazionale che valida l'estratto del certificato</p> <p>Il presente estratto corrisponde al lotto sopra descritto e ottenuto dalla suddivisione di una spedizione scortata da un certificato originale di controllo avente il numero di serie indicato nella casella 3:</p> <p>Stato membro:</p> <p>Data:</p> <p>Nome e firma del responsabile Timbro</p>		
<p>15. Dichiarazione del consegnatario del lotto</p> <p>Si certifica che il ricevimento del lotto è avvenuto in conformità del punto 7 bis delle disposizioni generali dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91</p> <p>Nome della società</p> <p>Data</p> <p>Nome e firma del responsabile</p>		

Note

- Estratto n. ...: Il numero dell'estratto corrisponde al numero del lotto ottenuto dalla suddivisione della spedizione originale.
- Casella 1: Nome dell'organismo o dell'autorità nel paese terzo che ha rilasciato il certificato di controllo di base.
- Casella 2: Indica i regolamenti CE applicabili per il rilascio e l'utilizzo del presente estratto; indicare di importazione della spedizione ai sensi dell'articolo 11 (cfr. casella 2 del certificato di controllo di base).
- Casella 3: Numero di serie del certificato rilasciato dall'autorità od organismo competente a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 605/2008.
- Casella 4: Il numero di riferimento dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 11. paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91 (cfr. casella 4 del certificato di controllo di base).
- Casella 6: Organismo o autorità preposta al controllo sull'operatore che ha suddiviso la spedizione.
- Caselle 7, 8 e 9: Cfr. le corrispondenti informazioni sul certificato di controllo di base.
- Casella 10: Consegnatario del lotto (ottenuto dalla suddivisione) nella Comunità europea.
- Casella 12: Codici della nomenclatura combinata per il lotto dei prodotti in questione.
- Casella 13: Quantità dichiarata espressa nelle unità appropriate (kg di massa netta, litri, ecc.)
- Casella 14: Deve essere compilata dalla competente autorità nazionale per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 605/2008.
- Casella 15: Deve essere compilata dal consegnatario al ricevimento del lotto, una volta effettuati i controlli di cui al punto 7 *bis* delle disposizioni generali dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91.
-

ALLEGATO III

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione
(GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3)

Regolamento (CE) n. 1113/2002 della Commissione
(GU L 168 del 27.6.2002, pag. 31)

Regolamento (CE) n. 1918/2002 della Commissione
(GU L 289 del 26.10.2002, pag. 15)

Regolamento (CE) n. 746/2004 della Commissione limitatamente all'articolo 3
(GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10)

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1788/2001	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, paragrafi da 1 a 9	Articolo 4, paragrafi da 1 a 9
Articolo 4, paragrafo 10, alinea	Articolo 4, paragrafo 10, alinea
Articolo 4, paragrafo 10, dal primo al quinto trattino	Articolo 4, paragrafo 10, dalla lettera a) alla lettera e)
Articolo 4, paragrafi 11 e 12	Articolo 4, paragrafi 11 e 12
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7, primo e secondo comma	Articolo 7, paragrafi 1 e 2
Articolo 7, terzo comma	—
Articolo 8	—
—	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
—	Allegato III
—	Allegato IV

REGOLAMENTO (CE) N. 606/2008 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 831/2002 recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell'intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria. Esso elenca le diverse indagini e le fonti statistiche cui si applica.

(2) Sempre più frequentemente i ricercatori e la comunità scientifica in generale chiedono di accedere per fini scientifici anche ai dati riservati dell'indagine sulla struttura delle aziende agricole. L'accesso ai microdati di tale indagine consentirebbe ai ricercatori di studiare le relazioni esistenti tra le diverse caratteristiche delle singole aziende agricole, quali le tipologie di coltivazioni, il patrimonio zootecnico e la manodopera. Consentirebbe anche ai ricercatori di migliorare gli indicatori e i modelli agroambientali regionali attualmente basati su dati aggregati. L'indagine sulla struttura delle aziende agricole dovrebbe pertanto essere aggiunta nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 831/2002.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 831/2002 è modificato come segue:

1) nell'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1000/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 7).

«1. L'autorità comunitaria può concedere nei propri locali l'accesso ai dati riservati ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

- panel europeo delle famiglie,
- indagine sulle forze di lavoro,
- indagine comunitaria sull'innovazione,
- indagine sulla formazione professionale continua,
- indagine sulla struttura delle retribuzioni,
- statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita,
- indagine sull'istruzione degli adulti,
- indagine sulla struttura delle aziende agricole.

Su richiesta dell'autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l'accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»

2) nell'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità comunitaria può mettere a disposizione serie di microdati resi anonimi ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

- panel europeo delle famiglie,
- indagine sulle forze di lavoro,
- indagine comunitaria sull'innovazione,
- indagine sulla formazione professionale continua,
- indagine sulla struttura delle retribuzioni,
- statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita,
- indagine sull'istruzione degli adulti,
- indagine sulla struttura delle aziende agricole.

Su richiesta dell'autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l'accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 607/2008 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 318/2007 ⁽³⁾ della Commissione stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili dopo l'importazione.
- (2) L'allegato V di tale regolamento stabilisce un elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti dalle auto-

rità competenti degli Stati membri per l'importazione di determinati volatili diversi dal pollame.

- (3) Il Portogallo ha riesaminato i suoi impianti e stazioni di quarantena riconosciuti ed ha trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni. L'elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 va quindi modificato di conseguenza.
- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 318/2007.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007, la voce seguente è inserita dopo la seconda voce relativa al Portogallo:

«PT PORTUGAL PT 0301 CQAR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽²⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 311/2008 (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 608/2008 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2008

recante sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione di taluni cereali nell'ambito della campagna di commercializzazione 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di favorire l'approvvigionamento di cereali del mercato comunitario nell'ambito della campagna di commercializzazione 2007/2008, il regolamento (CE) n. 1/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008 ⁽²⁾, ha sospeso detti dazi fino al 30 giugno 2008, prevedendo tuttavia la possibilità di ripristinarli in caso di turbativa o di rischio di turbativa sul mercato comunitario. La situazione del mercato successiva all'adozione di tale misura e le prospettive di evoluzione a breve termine non dovrebbero comportare il ripristino di detti dazi, in considerazione dell'attuale livello dei prezzi. La sospensione dei dazi dovrebbe pertanto continuare ad essere applicabile sulla base di tale testo fino alla fine della campagna 2007/2008.
- (2) Le prospettive di evoluzione del mercato dei cereali per l'inizio della campagna 2008/2009 lasciano presumere che i prezzi resteranno elevati, dato il basso livello delle scorte e le attuali stime della Commissione sui quantitativi effettivamente disponibili nell'ambito del raccolto 2008. Al fine di facilitare il mantenimento dei flussi d'importazione utili all'equilibrio del mercato, è dunque necessario garantire la continuità della politica d'importazione dei cereali mantenendo nell'ambito della campagna 2008/2009 la sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione per i cereali che attualmente beneficiano di tale misura. Inoltre, al fine di applicare condizioni equivalenti di approvvigionamento del mercato comuni-

tario per alcuni altri cereali, è opportuno estendere questa misura ai prodotti dei codici NC 1008 10 00 e NC 1008 20 00.

- (3) La sospensione dei dazi deve peraltro poter essere immediatamente revocata in caso di turbativa o di rischio di turbativa sul mercato comunitario, a causa segnatamente dei quantitativi importati o della disponibilità sul mercato comunitario di cereali provenienti dal nuovo raccolto in quantitativi sufficienti a garantire l'equilibrio del mercato. Sotto questo profilo, occorre prevedere la possibilità per la Commissione di adottare immediatamente le misure necessarie per ripristinare i dazi doganali non appena la situazione di mercato lo giustifichi e definire i criteri in base ai quali tale provvedimento debba considerarsi giustificato.
- (4) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'applicazione dei dazi doganali all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 90 99, NC 1001 10, NC 1002 00 00, NC 1003 00, NC 1005 90 00, NC 1007 00 90, NC 1008 10 00 e NC 1008 20 00 è sospesa con riferimento alla campagna 2008/2009 per tutte le importazioni soggette al dazio comune effettuate in conformità dell'articolo 130 del regolamento (CE) n. 1234/2007 oppure nell'ambito dei contingenti tariffari a dazio ridotto aperti a norma dell'articolo 144 dello stesso regolamento.

2. I dazi doganali possono essere ripristinati con decisione della Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ai livelli ed alle condizioni di cui all'articolo 136 di detto regolamento, in particolare nei seguenti casi:

- a) quando, per uno o più dei prodotti elencati al paragrafo 1 del presente articolo, il prezzo fob, rilevato nei porti della Comunità, è inferiore al 180 % del prezzo di riferimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- b) quando i quantitativi disponibili sul mercato comunitario risultano sufficienti ad assicurare l'equilibrio del mercato.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 1 del 4.1.2008, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 609/2008 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2008****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 27 giugno 2008

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	23,64 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	23,64 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	23,64 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	23,64 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2570
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	25,70
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	25,70
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	25,70
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2570

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00 — tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

- a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (*), Montenegro, Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- c) territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(*). Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(¹) Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92%, l'importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell'allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.

REGOLAMENTO (CE) N. 610/2008 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2008

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.
- (3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del

regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾.

- (5) Le restituzioni all'esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono un trattamento preferenziale alle merci provenienti dalla Comunità godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all'esportazione per tali destinazioni.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62).

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 27 giugno 2008

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg sostanza secca	25,70
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	25,70
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2570
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	25,70
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2570
1702 90 95 9100	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2570
1702 90 95 9900	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2570 ⁽¹⁾
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	25,70
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2570

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00 — tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

- a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (*), Montenegro, Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- c) territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(*). Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(1) L'importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 611/2008 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2008****recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 ⁽²⁾, prevede che siano indette gare parziali.
- (2) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nel

l'ambito della gara parziale che scade del 26 giugno 2008, è opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 26 giugno 2008, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 30,700 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 148/2008 della Commissione (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 9).

REGOLAMENTO (CE) N. 612/2008 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2008****recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

2008, è opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) Il regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese ⁽²⁾, prevede che siano indette gare parziali.

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 25 giugno 2008, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 è di 389,53 EUR/t.

(2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 e previo esame delle offerte presentate nell'ambito della gara parziale che scade il 25 giugno

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 148/2008 della Commissione (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 9).

REGOLAMENTO (CE) N. 613/2008 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2008****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune del mercato dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato VII al suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi ⁽²⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006.
- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.
- (4) L'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all'e-

sportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

- (5) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.
- (6) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 246/2008 (GU L 75 del 18.3.2008 pag. 64).

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 27 giugno 2008 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ⁽¹⁾

Codice NC	Denominazione	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1701 99 10	Zucchero bianco	25,70	25,70

⁽¹⁾ I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso

- a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (*), Montenegro, Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;
- b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- c) territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(*) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

REGOLAMENTO (CE) N. 614/2008 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2008****relativo al divieto di pesca del brosmio nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2008.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag.1).

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9; Rettifica pubblicata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 446/2008 (GU L 134 del 23.5.2008, pag. 11).

ALLEGATO

N.	015/T&Q
Stato membro	GBR
Stock	USK/4AB-N.
Specie	Brosmio (<i>Brosme brosme</i>)
Zona	acque norvegesi della zona IV
Data	29.5.2008

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/59/CE DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2008

che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

La direttiva 2006/87/CE è modificata come segue:

visto l'atto di adesione del 2005, in particolare l'articolo 56,

1) l'allegato I è modificato come segue:

vista la proposta della Commissione,

a) al capo 2, zona 3:

considerando quanto segue:

i) fra le voci riguardanti il Regno del Belgio e le Repubblica ceca è inserita la voce seguente:

(1) A norma dell'articolo 56 dell'atto di adesione del 2005, qualora un atto del Consiglio adottato anteriormente all'adesione richiede, a motivo dell'adesione, adattamenti che non sono contemplati dall'atto di adesione o dai relativi allegati, gli atti a tal fine necessari devono essere adottati dal Consiglio.

«Repubblica di Bulgaria

Danubio: dal km 845,650 al km 374,100»;

ii) fra le voci riguardanti la Repubblica di Polonia e la Repubblica slovacca è inserita la voce seguente:

(2) La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna⁽¹⁾, è stata adottata anteriormente all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea e richiede adattamenti a seguito dell'adesione.

«Romania

Danubio: dalla frontiera serbo-romena (km 1 075) al Mar Nero sul braccio di Sulina

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE.

Danubio–canale del Mar Nero (64,410 km di lunghezza): dalla confluenza con il Danubio, al km 299,300 di tale fiume presso Cernavodă (rispettivamente km 64,410 del canale), fino al porto di Costanza sud–Agigea (km “0” del canale).

(4) Conformemente all'articolo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽²⁾ gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

Poarta Albă–canale di Midia Năvodari (34,600 km di lunghezza): dalla confluenza con il Danubio–canale del Mar Nero al km 29,410 presso Poarta Albă (rispettivamente km 27,500 del canale) fino al porto di Midia (km “0” del canale);

b) al capo 3, zona 4, fra le voci riguardanti la Repubblica di Polonia e la Repubblica slovacca è inserita la voce seguente:

⁽¹⁾ GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/137/CE (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 261).

⁽²⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

«Romania

Tutte le altre vie navigabili che non figurano nella Zona 3»;

ii) fra le voci riguardanti la Lettonia e la Lituania è inserita la voce seguente:

«34 = Bulgaria».

2) l'allegato IX è modificato come segue:

a) nella parte I, capo 4, articolo 4.05:

i) fra le voci riguardanti la Danimarca e la Polonia è inserita la voce seguente:

«19 = Romania»;

ii) fra le voci riguardanti la Lettonia e la Lituania è inserita la voce seguente:

«34 = Bulgaria»;

b) nella parte III, capo 1, articolo 1.06:

i) fra le voci riguardanti la Danimarca e la Polonia è inserita la voce seguente:

«19 = Romania»;

ii) fra le voci riguardanti la Lettonia e la Lituania è inserita la voce seguente:

«34 = Bulgaria»;

c) nella parte IV, capo 1, articolo 1.06:

i) fra le voci riguardanti la Danimarca e la Polonia è inserita la voce seguente:

«19 = Romania»;

Articolo 2

1. Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2006/87/CE mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 30 dicembre 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
A. VIZJAK